SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bergamo

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004 concernenti la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2ª istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economie e delle finanze, art. 2, comma 2 che demanda al Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2^ istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze Armate;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», art. 192, comma 2, concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze, definita con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

Visti i decreti dirigenziali 21 dicembre 2006 e 25 settembre 2009 che contengono le modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2'^ istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere,

Determina:

Art. 1.

Le tabelle di cui all'allegato D 1, D 2 e D 3 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2^ istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D 1, D 2 e D 3 annessi al presente decreto.

Art. 2.

La competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2^ istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, così come modificata ai sensi dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Capo di Stato Maggiore: ABRATE
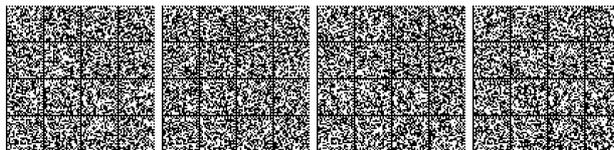
Allegato D/1

Commissioni Mediche di 2^ istanza

Competenza territoriale

SEDE	BACINO D'UTENZA
Piazza Novelli **20129 – MILANO**	**Valle d'Aosta** (Aosta) **Piemonte** (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) **Lombardia** (Cremona, Bergamo Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Monza e della Brianza, Varese, Mantova) **Trentino Alto Adige** (Trento, Bolzano) **Friuli Venezia Giulia** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) **Veneto** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) **Liguria** (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) **Emilia Romagna** (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) **Toscana** (Massa – Carrara)
Piazza Celimontana n. 50 **00184 – ROMA**	**Toscana** (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto) **Marche** (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino) **Umbria** (Perugia, Terni) **Lazio** (Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo) **Abruzzo** (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) **Sardegna** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari) **Campania** (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno) **Molise** (Campobasso, Isernia) **Puglia** (Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce) **Calabria** (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia) **Basilicata** (Potenza, Matera) **Sicilia** (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani)

Allegato D/2

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale[1]

SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale	BACINO D'UTENZA
MILANO	**Valle d'Aosta** (Aosta) **Piemonte** (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) **Lombardia** (Cremona, Bergamo Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) **Trentino Alto Adige** (Bolzano, Trento) **Emilia Romagna** (Piacenza)
PADOVA	**Veneto** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) **Friuli Venezia Giulia** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) **Emilia Romagna** (Ferrara, Ravenna)
LA SPEZIA	**Liguria** (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) **Emilia Romagna** (Parma, Reggio Emilia) **Toscana** (Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa)
FIRENZE	**Toscana** (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato) **Emilia Romagna** (Bologna, Modena)
ROMA	**Lazio** (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) **Umbria** (Perugia, Terni) **Toscana** (Grosseto)
CHIETI	**Abruzzo** (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) **Molise** (Campobasso, Isernia) **Marche** (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo) **Emilia Romagna** (Forlì, Rimini)
CAGLIARI	**Sardegna** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
CASERTA	**Campania** (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)
BARI[2]	**Puglia** (Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto[2], Brindisi[2], Lecce[2]) **Basilicata** (Potenza, Matera)
MESSINA[3]	**Calabria** (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza) **Sicilia** (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa)

INDICAZIONI PARTICOLARI

(1) Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D-3.
(2) Per la competenza territoriale sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce opera la CMO, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.
(3) Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della CMO di Augusta, indicata nell'Allegato D-3.
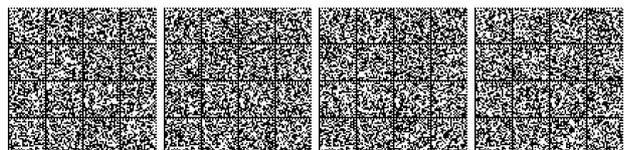
Allegato D/3

Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze

Competenza territoriale

(Personale Marina Militare)

SEDE Dipartimento Militare di Medicina Legale	BACINO D'UTENZA
LA SPEZIA	**Valle d'Aosta** (Aosta) **Piemonte** (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) **Lombardia** (Cremona, Bergamo Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Monza e della Brianza, Mantova) **Trentino Alto Adige** (Bolzano, Trento) **Veneto** (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) **Friuli Venezia Giulia** (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) **Liguria** (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) **Emilia Romagna** (Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna) **Toscana** (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa)
ROMA	**Lazio** (Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo) **Umbria** (Perugia, Terni) **Toscana** (Grosseto) **Abruzzo** (L'Aquila) **Campania** (Napoli, Caserta, Avellino, Benevento)
CHIETI	**Abruzzo** (Chieti, Pescara, Teramo) **Molise** (Campobasso, Isernia) **Marche** (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo) **Emilia Romagna** (Forlì, Rimini)
CAGLIARI	**Sardegna** (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)
BARI(1)	**Puglia** (Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia,Taranto, Brindisi, Lecce) **Basilicata** (Matera, Potenza) **Campania** (Salerno) **Calabria** (Cosenza)
MESSINA(2)	**Calabria** (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) **Sicilia** (Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa(2), Catania(2), Ragusa(2))

INDICAZIONI PARTICOLARI

(1) Per la competenza territoriale sul bacino d'utenza opera la CMO distaccata presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

(2) Per la competenza territoriale sulle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la CMO di Augusta, distaccata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di MESSINA.

13A00171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione, ai lavoratori agricoli ivi indicati, di un trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della commissione provinciale di cui al successivo art. 14;

Visto il prefato art. 14 il quale prevede la costituzione della citata commissione con provvedimento del direttore della direzione territoriale del lavoro, presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 375/1993, come modificato dall'art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che conferisce alle commissioni provinciali di cui sopra, competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione, le competenze relative al contenzioso previdenziale agricolo, già di competenza delle commissioni provinciali per la manodopera agricola;

Visto il precedente decreto n. 7 del 21 giugno 2010, con il quale il dott. Ciciretti Luciano è stato nominato componente supplente della commissione provinciale cassa integrazione salario dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) in rappresentanza della regione Puglia;

Vista la nota dell'8 novembre 2012 della regione Puglia, con la quale si comunica il nominativo del componente dell'Istituto che viene designato in seno al prefato organismo, in qualità di membro supplente, individuato nella persona del dott. Rignanese Matteo in sostizione del dott. Ciciretti Luciano;

Vista la nota n. 971054 dell'8 novembre 2012 con la quale si riconferma il dott. Antonio Ursitti quale componente effettivo;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge n. 457/1972 prevede per ciascun membro della commissione stessa la nomina di un supplente;

Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla consequenziale nomina dell'attuale membro supplente segnalato dalla regione Puglia;

Decreta:

Il dott. Rignanese Matteo, nato a Foggia l'8 luglio 1958, è nominato componente supplente della commissione provinciale cassa integrazione salario lavoratori agricoli, in rappresentanza della regione in sostituzione, del precedente componente supplente, dott. Ciciretti Luciano. Il dott. Antonio Ursitti resta confermato quale componente effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 12 dicembre 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

13A00139

DECRETO 14 dicembre 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Chieti.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 13 del 22 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2011;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2013/2014 da valere per la provincia di Chieti;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2010/settembre 2012;

Interessate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni datoriali e le associazioni del movimento cooperativo;

Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalla Confcooperative - Unione provinciale di Chieti e dalle segreterie regionali Abruzzo FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL;

Decreta:

Per il biennio 2013/2014 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio, le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:

«Art. 1 *(Prestazioni in economia).* — 1. Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

A) euro 16,30/h + IVA anno 2013;

B) euro 16,80/h + IVA anno 2014.

2. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (ceramica, legno, vetro, giocattoli) e cartarie:

A) euro 16,70/h + IVA anno 2013;

B) euro 17,20/h + IVA anno 2014.

3. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

A) euro 17,50/h + IVA anno 2013;

B) euro 17,80/h + IVA anno 2014.

Art. 2 *(Maggiorazioni).* — La tariffa oraria sarà maggiorata della misura del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno-festivo;

50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;

30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo ed inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali, sia degli oneri contributivi che di quelli gestionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 14 dicembre 2012

Il direttore territoriale: DI MUZIO

13A00138

DECRETO 19 dicembre 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di Rimini.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto n. 1/2005 dell'11 gennaio 2005 relativo alla «Ricostituzione della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;

Viste le dimissioni da componente titolare pervenute in data 13 febbraio 2012 dal sig. Luca Giacobbe;

Vista la nota pervenuta il 13 dicembre 2012 con la quale la CISL di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente titolare, sig. Claudio Pullini, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Luca Giacobbe, dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Claudio Pullini, è nominato componente titolare nella Commissione CISOA di Rimini in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Luca Giacobbe, dimissionario.

Art. 2.

Pertanto, la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 risulta essere così composta:

direttore pro-tempore della Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini in qualità di Presidente;

direttore pro-tempore della Sede I.N.P.S. di Rimini;

dott. Roberto Marotti, Funzionario designato dal Ministero Risorse Agricole, Alimentari Forestali;

sig. Claudio Pullini (CISL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig. Massimo Bellini (CGIL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig. Pierluigi Sestagalli (UIL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig.ra Paola Filanti (U.P.A.) - Rappresentante dei datori di lavoro;
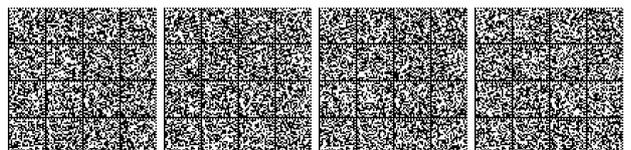
sig.ra Vania Marcozzi (C.I.A.) - Rappresentante dei datori di lavoro;

sig.ra M. Caterina Lucarelli (COLDIRETTI) - Rappresentante dei datori di lavoro.

Art. 3.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge innanzi citata, vengono inoltre nominati per ciascuno dei membri suindicati, i seguenti supplenti:

un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro, supplente del Presidente;

dott.ssa Annamaria Muratori, funzionario designato dal Direttore della sede INPS di Rimini;

sig.ra Laura Quattrocchi Collaboratore amministrativo designata dal Ministero Risorse Agricole, Alimentari, Forestali;

sig. Massimo Fossati (CISL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig. Marco Bonetti (CGIL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig. Giovanni Fronzoni (UIL) - Rappresentante dei lavoratori;

sig.ra Marta Castellani (UPA) - Rappresentante dei datori di lavoro;

sig.ra Paola Pula (C.I.A.) - Rappresentante dei datori di lavoro;

sig. Massimo Domeniconi (COLDIRETTI) - Rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nella sezione «Pubblicità Legale» del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rimini, 19 dicembre 2012

Il direttore territoriale ad interim: D'ATRI

13A00140

DECRETO 20 dicembre 2012.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Como.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI COMO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243/L della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti i propri decreti: n. 1 del 14 gennaio 2011, pr. 519 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2011, n. 47 - con cui viene costituita la nuova Commissione Provinciale di Conciliazione di Como e seguenti D.D. di variazione: n. 3 dell'8 aprile 2011; n. 7 del 28 luglio 2011; n. 10 dell'11 maggio 2012; n. 23 del 3 ottobre 2012 e n. 24 dell'11 ottobre 2012;

Vista la nota della UIL Como prot. 117 del 17 dicembre 2012 con la quale viene richiesta la sostituzione dei componenti della predetta Commissione Provinciale di Conciliazione di Como;

Ritenuto di dover procedere per tale sostituzione;

Decreta:

La Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Como, risulta composta come segue:

PRESIDENTE	DIRETTORE della Direzione Territoriale del Lavoro o suo delegato	
DATORI DI LAVORO	**COMPONENTE EFFETTIVO**	**COMPONENTE SUPPLENTE**
Confindustria	Dott. Ruggero COLOMBO	Dott. Sergio MARINO
Confcommercio	Dott. Felice FRIGERIO	Dott. Claudia AGNELLO
Confartigianato	Sig. Giuseppe CONTINO	=====
C.N.A.	=====	Sig.ra Patrizia BERNASCONI
Confagricoltura	Dott. Angelo ONESTI	=====
A.P.I.	=====	Dott. Sergio ZAULI
LAVORATORI	**COMPONENTE EFFETTIVO**	**COMPONENTE SUPPLENTE**
C.G.I.L.	Sig. Leone RIVARA	Sig. Laura DARGENIO
C.I.S.L.	Dott. Antonio MASTROBERTI	Sig. Lezina MAZREKU
C.I.S.L.	Sig. Matteo LUPPI	Dott. Cristina VACCARI
U.I.L.	Sig. Domenico IANNIELLO	Dott. Alessandro FALANGA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Como, 20 dicembre 2012

Il direttore territoriale: CAMPI

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs n. 104 del 2 lugli 2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 gg dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termine di 120 gg dalla medesima pubblicazione.

13A00160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2012.

Modifica al decreto 8 agosto 2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota 3902 del 28 giugno 2012 con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2011, n. 6822, che modifica il comma 5 e il comma 8 dell'art. 8, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553;

Considerata la necessità di sostenere in maniera differenziata la viticoltura delle zone caratterizzate da forti pendenze, nonché da forte valenza paesaggistica, attraverso un aiuto forfettario specifico alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti rappresentativo dei maggiori costi legati alle caratteristiche orografiche dei terreni ed alle sistemazioni da adottare;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, è integrato dal seguente comma:

«5-*bis*.

1. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, a decorrere dalla campagna 2012/2013, le regioni possono elevare l'aiuto di cui al comma precedente fino a 17.500,00 euro ad ettaro o a 20.000,00 euro nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza. Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

pendenza del terreno superiore a 30% e/o altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

viticoltura delle piccole isole.

2. I soggetti che beneficeranno del contributo dovranno impegnarsi a eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.».

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 147

13A00126

DECRETO 19 dicembre 2012.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
13161	Frumento tenero	Axial	Limagrain Verneuil Holding	Limagrain Europe - Francia
13164	Orzo distico	Callas	Nickerson International Recherch GEIE	Limagrain Europe - Francia
5432	Orzo distico	Nure	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e PRO.SE.ME.	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali
5433	Orzo polistico	Aliseo	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali e PRO.SE.ME.	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A00177

DECRETO 20 dicembre 2012.

Proroga della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono state designate ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 dicembre 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione da parte del Consorzio tutela DOP Basilico Genovese sulla conferma delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere" per l'effettuazione dei controlli della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 22 dicembre 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La designazione delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria", concessa con decreto 22 dicembre 2009, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono obbligate al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 22 dicembre 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

13A00174

DECRETO 21 dicembre 2012.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i risultati delle prove descrittive ed agronomiche sostenute dalle varietà di specie agrarie contenute nel presente dispositivo, ai fini della loro iscrizione nei relativi registri nazionali di varietà di specie agrarie;

Sentiti in merito i portatori di interesse del settore sementiero, presenti nella riunione del 4 dicembre 2012;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
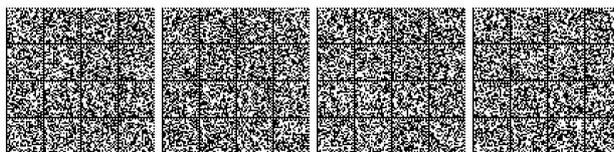
Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Gruppo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13720	Diapason	VA	00	Caussade Semences – F -
13718	Rapsa	VA	00	Caussade Semences – F -
13717	Xavi CS	VA	00	Caussade Semences – F -
13716	Slaki CS	VA	00	Caussade Semences – F -
13713	Honor	HS	00	Momont Hennette & Fils – F -
13712	Hertz	HS	00	Momont Hennette & Fils – F -

Patata

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13177	Melrose	C.R.A. Centro Ricerca Colture Industriali - Bologna
13791	Speeda	SCICA Bretagne Plants – F -
13793	Gisele	ASTRA – Faenza (RA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A00175

DECRETO 21 dicembre 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentiti in merito i portatori di interesse del comparto sementiero, nella riunione del 4 dicembre 2012;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di esse indicato:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Vecchio Responsabile**	**Nuovo Responsabile**
Loglio perenne	12346	Galleon	Semillas Fitò S.A. Spagna	Pickseed USA
Festuca arundinacea	12394	Speedway	Semillas Fitò S.A. Spagna	Pickseed USA
Festuca arundinacea	12393	Mustang 4	Semillas Fitò S.A. Spagna	Pickseed USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

13A00176

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modifica del decreto 9 febbraio 2012 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbraio 2012, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2012, con il quale, all'art. 2, sono state cancellate, dal registro nazionale delle varietà ortive, le varietà identificate con i codici SIAN 2485, 1970 e 1845 e denominate, rispettivamente, «Flora», «Nano ricciuto 2» e «Paride»;

Vista la nota n. 30375 del 28 dicembre 2009 con la quale la società S.A.I.S. S.p.A., in qualità di responsabile della conservazione in purezza, aveva regolarmente presentato domanda di rinnovo di iscrizione al registro per le varietà sopra indicate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbraio 2012, specificatamente per la parte relativa alla tabella dell'art. 2 dove le varietà sopra indicate sono state erroneamente inserite;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbraio 2012, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2012, è così modificato:

le varietà sotto elencate, iscritte con i decreti ministeriali a fianco riportati, sono depennate dalla tabella dell'art. 2 e inserite nell'elenco di cui all'art. 1 contenente le varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2021.

Specie	SIAN	Varietà	Decreto iscrizione e/o rinnovo	Gazzetta Ufficiale
Cipolla	2485	Flora	DM 06-11-2001	*G.U.* n. 287 dell'11-12-2001
Pisello a grano rotondo	1845	Paride	DM 18-02-2002	*G.U.* n. 73 del 27-3-2002
Prezzemolo	1970	Nano ricciuto 2	DM 18-02-2002	*G.U.* n. 73 del 27-03-2002

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A00186

DECRETO 27 dicembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP – c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) n. 114203 - Via E. Filiberto, 34 – 35122 Padova, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 2, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base

delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Nord-Est Qualità - INEQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999.

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP – c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) n. 114203 - Via E. Filiberto, 34 – 35122 Padova, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni», individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00156

DECRETO 28 dicembre 2012.

Modifica del decreto 1° agosto 2011 recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Vista la nota 17 ottobre 2012 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea chiede chiarimenti in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa», notificata da questo Ministero alla Commissione europea, conformemente all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, con nota del 23 gennaio 2012, prot. POCOI n. 444;

Considerato che lo scambio di comunicazioni con la Commissione europea non si concluderà entro la data prevista per l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della «Grappa» sul territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della «Grappa» sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2013 di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 1° agosto 2011, è differito al 1° gennaio 2014.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

13A00125

DECRETO 4 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole, e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria della siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;

Vista la comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per la siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Bari:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Barletta-Andria-Trani:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Brindisi:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Foggia:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Lecce:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Taranto:

siccità dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A00172

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2012.

Scioglimento della «Morgobbo Società Cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 24 novembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 0207173 del 3 novembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Morgobbo Società Cooperativa" con sede in Argelato (BO), costituita in data 25 luglio 2007, C.F. 02769771201, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Maria Teresa Benvenuto, nata a Cosenza il 27 aprile 1978, residente in Via Francesco Cilea n. 16/2 – 87041 Acri (CS), ne è nominata commissario liquidatore.
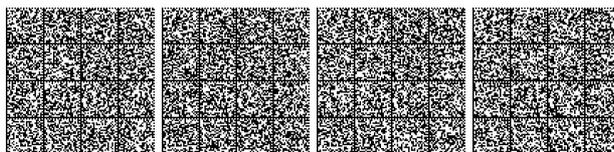
Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00162

DECRETO 19 dicembre 2012.

Scioglimento della «Achea - Società Cooperativa», in Cassano allo Ionio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 16 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 0187369 del 10 settembre 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Achea - Società Cooperativa" con sede in Cassano allo Ionio (CS), costituita in data 2 ottobre 2003, C.F. 02590850786, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Prof. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (CS) il 4 gennaio 1949, con studio in Via Piave n. 27 – 87067 Rossano (CS), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00163

DECRETO 19 dicembre 2012.

Scioglimento della «Amici della Terra Società Cooperativa Edilizia», in Vibo Valentia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 31 dicembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Amici della Terra Società Cooperativa Edilizia" con sede in Vibo Valentia, costituita in data 14 maggio 1991, C.F. 01796110797, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luigi Spinelli, nato a Roma l'8 gennaio 1973, con studio in Via Boezio n. 92 – Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

13A00164

DECRETO 19 dicembre 2012.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011 nella parte relativa allo scioglimento della «Coop. sociale produzione lavoro e servizi C.OP.E. S.c.r.l.», in Voghera.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. e 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto di questa Divisione n. 8/2011/CC del 14 giugno 2011 (*G.U.* n. 162 del 14 luglio 2011) con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della Società Cooperativa "COOP. SOCIALE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI C.OP.E. S.C.R.L." con sede in Voghera (PV);

Vista la nota della Divisione VI di questa Direzione Generale prot. 255431 del 14 dicembre 2012 con la quale si porta a conoscenza che la cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 20/2000 del 9 febbraio 2000;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio d'esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa " COOP. SOCIALE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI C.OP.E. S.C.R.L. ", con sede in Voghera (PV), codice fiscale n. 01630340188, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

13A00165

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 27 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova – Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate e la direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Vista la nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 13597, del direttore dell'Ufficio provinciale di Padova - Territorio, con la quale si comunica il mancato funzionamento, il giorno 30 novembre 2012, dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova - Territorio;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova - Territorio è da attribuirsi ad assemblea del personale tenutasi dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 10 dicembre 2012, prot. n. 935/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova - Territorio dal giorno 30 novembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 dicembre 2012

p. Il direttore regionale: CENTASSO

13A00148

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 gennaio 2013.

Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell'Autorità Competente all'Agenzia italiana del farmaco. (Determina n. 1/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato il prof. Luca Pani in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la direttiva 4 aprile 2001, n. 2001/20/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007, avente ad oggetto «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e, in particolare, l'art. 8, ai sensi del quale eventuali aggiornamenti e modifiche ai due allegati allo stesso decreto ministeriale e alle modalità di trasmissione sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Vista la determina AIFA del 7 marzo 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 19 marzo 2011, avente ad oggetto «Modifica delle appendici 5 e 6 al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 concernente i modelli e le documentazio-

ni necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione, all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico»;

Viste le linee guida della Commissione europea «Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1) (revision 3 of March 2010)», concernenti le domande di autorizzazione, le modifiche e la dichiarazione di cessazione della sperimentazione clinica all'interno dell'ambito di applicazione della direttiva 2001/20/CE;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più livello di tutela della salute, convertito con modificazioni nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2012)» e, in particolare, l'art. 12, comma 9, con cui sono trasferite all'Agenzia italiana del farmaco le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni ed integrazioni, all'Istituto superiore di sanità, nonché le funzioni di Autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, numeri 1) e 1-*bis*) del citato decreto legislativo, n. 211/2003;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 12, del suddetto decreto-legge n. 158/2012, il quale impone che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sia gestita esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA (di seguito «OsSC»);

Ritenuto necessario, a seguito del trasferimento all'AIFA della funzione di autorità competente, fornire agli operatori indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Determina:

Art. 1.

1. Con decorrenza 14 settembre 2012, sono trasferite all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali già attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, all'Istituto superiore di sanità.

2. Con decorrenza 11 novembre 2012 sono trasferite all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, nn. 1 e 1-*bis*, previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

Art. 2.

1. Le richieste di autorizzazione relative a tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali, degli emendamenti sostanziali apportati alle sperimentazioni, della dichiarazione di avvio e conclusione per ogni centro clinico, della dichiarazione di conclusione generale dello studio e dei risultati, in accordo alle modalità definite dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007, n. 51, sono trasmesse, con la documentazione ivi prevista, all'AIFA tramite l'OsSC.

2. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, nessuna tariffa è dovuta ad AIFA per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente.

3. I comitati etici continuano a ricevere e convalidare la documentazione, anche in formato cartaceo, in accordo a quanto previsto dalla lista di controllo I.a, come modificata dalla presente determinazione, e nella lista I.b dell'appendice 5 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007.

4. La convalida nell'OsSC delle domande di sperimentazione di fase II, III e IV, sulla documentazione di pertinenza, è di competenza dell'AIFA.

5. Il responsabile legale del centro sperimentale rimane responsabile della stipula del contratto con il promotore o persona da lui delegata, come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

Art. 3.

1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 158/2012 citato in premessa, l'AIFA si avvale per le sperimentazioni di fase I dell'Istituto superiore di sanità, che continua ad operare secondo le previgenti procedure; l'AIFA si raccorda con l'Istituto ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

2. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 158/2012 citato in premessa, la fase di convalida delle domande di sperimentazione di fase i rimane a carico dell'ISS.

3. Le sperimentazioni cliniche di fase I e le sperimentazioni cliniche con prodotti per terapie avanzate con i relativi emendamenti sostanziali sono autorizzate con apposito provvedimento dall'AIFA.

4. Per tutte le sperimentazioni di fase II, III e IV, eccetto le sperimentazioni con prodotti per terapie avanzate di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 , vige quanto disposto dall'art. 9 dianzi richiamato, fatte salve le eventuali obiezioni motivate entro il termine previsto dallo stesso art. 9, decorrente dalla data di invio della domanda tramite OsSC.

Art. 4.

1. L'appendice 5 di cui al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007, n. 51, è aggiornata nei contenuti della lista I.a, in accordo al facsimile allegato alla presente determinazione.

2. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2013

Il Direttore generale: PANI

ALLEGATO
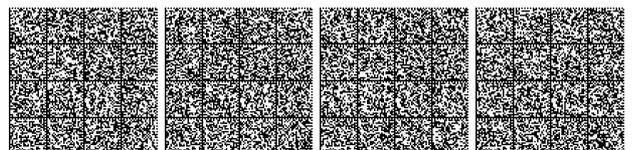
I.a	**LISTA DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI**			
Informazioni da inviare all'AIFA (solo per via telematica via OsSC), all'ISS per studi di fase I e al comitato etico (CE) che rilascia il parere unico *Legenda: indicare "NA" (Non Applicabile) quando il documento non è previsto per lo studio / richiesto da norma*				
	1.	**Informazioni generali**		
		1.1	Pagina di copertina contenente il numero EudraCT, stampata dall'OsSC	
		1.2	Lettera di trasmissione (*riportare i contenuti specificati nella linea guida European Commission - CT1*)	
		1.3	Modulo di domanda, stampato dall'OsSC	
	☐ NA	1.4	Lista delle AC di altri Paesi alle quali è stata presentata la domanda e relative decisioni *(se disponibili al momento dell'invio della domanda)*	
	☐ NA	1.5	Copia del riassunto relativo a *scientific advice* Copia della decisione EMA e del parere del *Paediatric Committee* sul *PIP* (*se non pubblicati; se pubblicati ,si prega di allegare il link nella lettera di trasmissione)* Specificare:	
	☐ NA	1.6	Se il richiedente non è il promotore, lettera che autorizza il richiedente ad operare per conto del promotore	
	2.	**Informazioni relative ai soggetti** ***(da trasmettere per valutazione al solo CE)***		
		2.1	Modulo per il consenso informato, data e numero di versione	
	☐ NA		2.1.1	Ulteriori moduli per il consenso informato, data e numero di versione (modulo di consenso per il minore, per cittadini stranieri, etc.) Specificare:
		2.2	Foglietto informativo, data e numero di versione	
	☐ NA	2.3	Disposizioni per il reclutamento Specificare:	
	☐ NA	2.4	Materiale da consegnare ai soggetti (diari, questionari, etc) Specificare:	
	3.	**Informazioni relative al protocollo**		
		3.1	Protocollo di studio, data e numero di versione	
	☐ NA		3.1.1	Documenti collegati al protocollo (data e versione) Specificare:
		3.2	Sintesi del protocollo in italiano, data e numero di versione	
	☐ NA	3.3	*Peer Review* dello studio *(se disponibile)*	
	☐ NA	3.4	Se non già presenti nel protocollo, valutazioni sul rischio-beneficio, rischio previsto dei trattamenti e delle procedure da attuare (compreso dolore, disagio, rispetto del diritto all'integrità fisica e mentale dei soggetti e mezzi per evitare e/o gestire eventi imprevisti o indesiderati), motivazione per l'inclusione di persone appartenenti a gruppi vulnerabili (es. minori, soggetti con incapacità temporanea o permanente, ecc.).	
	☐ NA	3.5	Se non già presenti nel protocollo, valutazioni etiche da parte dello sperimentatore responsabile del coordinamento (o principale, in caso di sperimentazione monocentrica).	
	4.	**Informazioni relative all'IMP**		
		4.1	*Investigator's Brochure*, data e numero di versione	

		4.2	IMPD, data e numero di versione	
			4.2.1	Specificare l'IMP a cui fa riferimento il dossier:
	☐ NA	4.3	Ulteriori IMPD	
			4.3.1	Data e numero di versione
	☐ NA	4.4	Descrizione di tutte le sperimentazioni in corso con lo stesso IMP	
		4.5	Se l'IMP è prodotto nell'Unione europea ma non ha AIC in UE	
	☐ NA		4.5.1	Copia dell'autorizzazione alla fabbricazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lvo 211/2003 e della Direttiva 2001/20/CE
		4.6	Se l'IMP non è prodotto nell'Unione europea e non ha AIC in UE	
	☐		4.6.1	Certificazione della persona qualificata di uno Stato membro che attesti che: a) il sito di produzione opera in accordo con norme di buona fabbricazione (GMP) per lo meno equivalenti alle norme di buona fabbricazione in vigore nell'Unione europea; oppure b) che ogni lotto di produzione è stato sottoposto a tutte le analisi, test o controlli rilevanti e necessari per confermarne la qualità
	☐		4.6.2	Certificato dello status GMP di ogni sostanza biologica attiva
	☐		4.6.3	Copia dell'autorizzazione all'importazione nello Stato membro e dell'autorizzazione alla produzione dell'officina del Paese terzo dalla quale viene importato l'IMP, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lvo 211/2003 e della Direttiva 2001/20/CE
		4.7	Certificato di analisi per il prodotto test in casi eccezionali:	
	☐ NA		4.7.1	Qualora le impurezze non siano giustificate dalle specifiche o quando siano rilevate impurezze inattese (non riportate nelle specifiche)
	☐ NA	4.8	Studi sulla sicurezza virale *(da includere nell'IMPD)*	
	☐ NA	4.9	Disposizioni applicabili a medicinali con caratteristiche particolari (es. status autorizzazioni previste per la biosicurezza di IMP contenenti OGM, stupefacenti)	
		4.10	Esempi di etichetta in italiano	
	☐ NA	4.11	Certificato di idoneità TSE *(se necessario, a seguito della valutazione del promotore)*	
	5.	**Informazioni relative agli esiti delle ispezioni GCP ricevute dal promotore**		
	☐ NA	5.1	Lettere riassuntive ricevute dall'AIFA	
	6.	**Informazioni relative a strutture e personale** ***(da trasmettere per valutazione al solo CE)***		
		6.1	Strutture per l'esecuzione dello studio	
		6.2	CV dello sperimentatore coordinatore / principale	
	☐ NA	6.3	Informazioni sul personale ausiliario, se previsto	
	7.	**Informazioni relative alle questioni finanziarie** ***(da trasmettere per valutazione al solo CE)***		
		7.1	Disposizioni previste in materia di risarcimento, in caso di danni o decesso imputabili alla sperimentazione clinica	
		7.2	Disposizioni in materia di assicurazioni a copertura della responsabilità dello sperimentatore e del promotore Certificato assicurativo (dati relativi alla polizza)	
	☐ NA	7.3	Eventuale indennità per mancato guadagno o rimborso spese per i soggetti partecipanti alla sperimentazione	
	☐ NA	7.4	Proposta di contratto tra il promotore e il centro clinico dove si svolgerà la sperimentazione	

13A00303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, con deliberazione n. 199/2012, ha nominato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il dott. Andrea Vendramin, dirigente camerale, quale Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580/1993, in sostituzione del Segretario Generale dott. Emanuele Prati.

13A00161

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 135 del 5 ottobre 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, rende noto:

che con ordinanza n. 135 del 12 dicembre 2012 ha approvato le disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana sotto il link «atti del Presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana del 28 dicembre 2012, parte prima.

13A00124

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-010) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.